DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA

del 31 agosto 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(2000/589/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.

(2) A norma dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica ceca a tali attività.

(3) A seguito della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione [2], la Repubblica ceca partecipa dal 1° ottobre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci [3] e Socrate [4] e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate di cui, rispettivamente, alla decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» [5], e alla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» [6] (in seguito denominati «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), secondo le condizioni e le modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 agosto 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. KAVAN

---

[1] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.
[2] GU L 277 del 10.10.1997, pag. 26.
[3] GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.
[4] GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).
[5] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.
[6] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»

1. La Repubblica ceca parteciperà alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in seguito denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.

2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Repubblica ceca creerà le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotterà le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Repubblica ceca adotterà tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, la Repubblica ceca verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo le disposizioni di cui all'allegato II.

   Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Repubblica ceca, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini cechi aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

   La Commissione può prendere in considerazione anche esperti cechi, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create a norma del precedente punto 2 saranno assegnati alla Repubblica ceca in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Repubblica ceca al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Repubblica ceca esenterà le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applicherà divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Repubblica ceca. La Repubblica ceca presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi cechi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ceche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Repubblica ceca, Commissione e agenzie nazionali ceche. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali ceche, le autorità ceche saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Repubblica ceca parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti cechi.

12. La lingua utilizzata per i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Repubblica ceca possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II

1. **Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
2 558 000	2 629 000	2 806 000	2 930 000	3 054 000	3 214 000	3 338 000

2. **Socrate**

Il contributo finanziario che la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 5 094 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Repubblica ceca dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Repubblica ceca verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale ceco e in parte dal programma nazionale PHARE per la Repubblica ceca. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Repubblica ceca mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale ceco, rappresenteranno il contributo nazionale della Repubblica ceca, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

— 3 783 000 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,

— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
1 900 500	1 954 000	2 087 000	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare

La parte rimanente del contributo della Repubblica ceca proverrà dal bilancio statale ceco.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Repubblica ceca.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti cechi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica ceca una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Repubblica ceca verserà il proprio contributo:

— entro il 1º maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1º aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

[1] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

— entro il 1º maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Repubblica ceca entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Repubblica ceca.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Repubblica ceca, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.